



COMUNE DI CORIO
Città metropolitana di Torino

**REGOLAMENTO PER
L'ISTITUZIONE
DELLA COMMISSIONE
PARI OPPORTUNITA'**

Approvato con delibera CC n°32 del 30.09.2026

Art. 1 – Istituzione e finalità

È istituita presso il comune di Corio la Commissione Pari Opportunità, con il compito di predisporre programmi e proposte dirette a promuovere le azioni necessarie al fine di rimuovere le discriminazioni di ordine sociale, culturale ed economico e garantire la parità senza distinzione di genere, etnia, religione, opinione politica, condizione economica e sociale.

Art. 2 – Costituzione della Commissione

§1 - La Commissione è composta da cinque consiglieri, dei quali uno in rappresentanza della minoranza in consiglio, due della maggioranza e due rappresentanti della realtà economica, culturale e sociale del Paese. Questi ultimi sono proposti dai tre consiglieri di cui uno espressione della maggioranza e uno di minoranza e vengono approvati dal Consiglio comunale.

§2 - Nella Commissione nessun genere può essere rappresentato in misura inferiore al 40% del totale.

§3 – Il Presidente della Commissione viene nominato dalla Commissione durante la prima seduta dopo la sua costituzione.

§4 – La Commissione resta in carica per tutta la durata del Consiglio comunale che l'ha nominata.

§5 – I Commissari decadono dalla carica qualora non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni della Commissione, salvo aver presentato al Presidente della Commissione una giustificazione comprovante la sussistenza di un impedimento oggettivamente apprezzabile.

Art. 3 – Funzioni della Commissione

La Commissione ha funzioni di proposta per:

- il bilancio di previsione
- fornire informazioni sulla normativa che vieta le discriminazioni di cui al precedente art. 1.
- studi, ricerche, documentazione sulle discriminazioni di cui al precedente punto.
- L'azione di misure positive volte a rimuovere gli ostacoli alla realizzazione delle pari opportunità. Tali azioni hanno principalmente lo scopo di:
 1. eliminare la disparità nella formazione scolastica e professionale, nell'accesso al lavoro, nella progressione di carriera, nella vita lavorativa e nei periodi di mobilità.
 2. favorire la diversificazione delle scelte professionali, in particolare attraverso l'orientamento scolastico e professionale e gli strumenti della formazione, favorire l'accesso al lavoro autonomo, alla formazione imprenditoriale e alla qualificazione professionale.
 3. superare condizioni, organizzazione e distribuzione del lavoro che provochino discriminazione nei dipendenti, con pregiudizio nella formazione, nell'avanzamento professionale e di carriera, ovvero nel trattamento economico e retributivo.
 4. Promuovere l'inserimento delle donne nelle attività, nei settori professionali e livelli nei quali siano sottorappresentate, in particolare, nei settori tecnologicamente avanzati e nei diversi settori di responsabilità.

- La Commissione ha funzioni consultive. Può essere chiamata ad esprimere pareri facoltativi sulle politiche del Comune riguardanti la formazione, l'orientamento professionale e scolastico, la cultura, lo sviluppo economico ed i servizi sociali.
- La Commissione ha funzioni di indirizzo politico sulle problematiche delle pari opportunità, nonché sui programmi o iniziative della Giunta, del Consiglio o dei singoli Assessorati, riguardanti tali problematiche. A tal fine può predisporre documenti e/o ordini del giorno da sottoporre all'attenzione del Consiglio.

Art. 4 – Rapporti di collaborazione

§1 – La Commissione collabora con gli altri organismi presenti per la tutela delle pari opportunità. A tal fine la Commissione può effettuare incontri con i rappresentanti delle diverse associazioni nonché con le organizzazioni sindacali, aziendali, di volontariato e culturali presenti sul territorio.

§2 – La Commissione collabora con le Commissioni e le Consulte Pari Opportunità presenti a livello comunale, metropolitano, regionale e nazionale.

§3 – La Commissione può svolgere il proprio lavoro congiuntamente a quello di una delle Commissioni consiliari previo accordo tra i rispettivi Presidenti.

§4 – La Commissione può avvalersi di collaborazioni esterne, purché offerte a titolo gratuito.

Art. 5 – Risorse finanziarie

Per lo svolgimento delle attività di istituto viene istituito apposito capitolo in bilancio per consentire alla stessa di programmare ed operare.

Art. 6 – Norma finale

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda alle disposizioni del Regolamento del Consiglio comunale da approvarsi separatamente.